

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche



agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;



d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.



- 2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
- 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.



2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MAR, 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1



ATECO	DESCRIZIONE					
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali					
03	Pesca e acquacoltura					
05	Estrazione di carbone					
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale					
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale					
10	Industrie alimentari					
11	Industria delle bevande					
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali					
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti					
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)					
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro					
16.24.20	abbricazione di imballaggi in legno					
17	Fabbricazione di carta					
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati					
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio					
20	Fabbricazione di prodotti chimici					
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici					
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma					
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche					
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia					
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche					
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione					
	e il controllo dell'elettricità					
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura					
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)					
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)					
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)					
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche					
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza					
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri					
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature					
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata					
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua					



	·					
37	Gestione delle reti fognarie					
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali					
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti					
42	Ingegneria civile					
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni					
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli					
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli					
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori					
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi					
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco					
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici					
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali					
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori					
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto					
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico					
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici					
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento					
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte					
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua					
51	Trasporto aereo					
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti					
53	Servizi postali e attività di corriere					
55.1	Alberghi e strutture simili					
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione					
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative					
69	Attività legali e contabili					
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale					
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche					
72	Ricerca scientifica e sviluppo					
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche					
75	Servizi veterinari					



80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 82.20.00 Attività dei call center 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni						
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 82.20.00 Attività dei call center 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	80.1	Servizi di vigilanza privata				
82.20.00 Attività dei call center 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza				
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione				
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Assistenza sanitaria Servizi di assistenza sociale residenziale Assistenza sociale non residenziale Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali Siparazione e manutenzione di computer e periferiche Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari Siparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	82.20.00	Attività dei call center				
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Assistenza sanitaria Servizi di assistenza sociale residenziale Assistenza sociale non residenziale Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali Sili.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche P5.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi				
85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste				
86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria				
87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	85	Istruzione				
Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	86	Assistenza sanitaria				
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	87	Servizi di assistenza sociale residenziale				
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	88	Assistenza sociale non residenziale				
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali				
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche				
·	95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari				
OF 22 01 Pinarazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni				
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articon per la casa	95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa				
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico				

		*	
	-		
		*	